

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

16.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINACCI

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme per accelerare lo svincolo della cauzione dei notari allogeni che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (1152) . . . . .	123
FODALE, <i>Relatore</i> .	
Modificazioni al Regio decreto-legge 10 febbraio 1927-V, n. 196, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2689, riguardante l'ammontare dell'azione nelle Società cooperative (1153) . . . . .	124
BACCI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> , CANDIANI, MARIANI.	
Disposizioni per l'Amministrazione della giustizia per i territori metropolitani nemici militarmente occupati e per il caso di estensione delle leggi doganali nei territori stessi ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1154) . . . . .	125
GIANTURCO BARTOLO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> .	
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Doc. V, n. 9) . . . . .</b>	<b>126</b>
PRESIDENTE - MAGGI, DE MARSICO, MACARINI GARMIGNANI, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> .	

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERME, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Norme per accelerare lo svincolo della cauzione dei notari allogeni che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana. (1152)**

FODALE, *Relatore*, nota che il progetto di legge in esame si ricollega alla legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, relativa ai notai alto atesini che intendono trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica.

Il trasferimento di tali professionisti al di là della frontiera e la conseguente necessità di abbandono in un dato termine delle loro sedi comporta l'opportunità di permettere uno svincolo anticipato delle cauzioni versate in relazione all'articolo 18 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato.

Com'è noto tali cauzioni sono vincolate e al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e al rimborso delle spese sostenute dagli ordini professionali e al pagamento delle tasse o delle pene pecuniarie nei confronti dello Stato.

La legge del 1913 all'articolo 41 dispone che contro l'autorizzazione allo svincolo pronunciato dal tribunale su istanza dell'interessato sia ammissibile l'opposizione nel termine di sei mesi a decorrere dall'ultima inserzione della domanda di svincolo nel Foglio annunzi legali della provincia e dall'ultima pubblicazione per affissione alla porta delle Case

**La riunione comincia alle 15.30.**

(Interviene alla riunione il *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Balletti, Foraboschi, Orlandi Biagio e Ventrella.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comunali dei luoghi ove il notaio successivamente abbia fissato la propria residenza.

Il progetto di legge sostituisce per i notai alto atesini al termine normale di 6 mesi un termine eccezionale di tre mesi, preoccupandosi di garantire insieme gli interessi dei notai e gli interessi dei terzi e dello Stato, a tutela dei quali la legge fondamentale del 1913 impone la cauzione.

Con queste premesse il progetto di legge merita in pieno l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 10 febbraio 1927-V, n. 196, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2689, riguardante l'ammontare dell'azione nelle Società cooperative. (1153)**

BACCI, *Relatore*, osserva che sostanzialmente il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione non fa che riportarsi ai principii che hanno determinato l'adeguamento della capacità di acquisto della lira, soprattutto in conseguenza dell'allineamento monetario dell'ottobre 1936.

Secondo il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927-V, n. 196, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2689, che ha modificato l'articolo 224 del Codice di commercio, nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire 30,000, nè il valore massimo dell'azione può essere superiore a lire 500 con un minimo di lire 100.

Si è ora ravvisata l'opportunità di portare la quota massima di partecipazione dei singoli soci a lire 50,000, per rendere più agevole la raccolta dei capitali occorrenti alle possibilità di sviluppo di una forma associativa particolarmente interessante, specie per le categorie dei piccoli agricoltori e dei piccoli risparmiatori. Si è tuttavia mantenuto a lire 100 il limite minimo dell'azione o della quota per non recar pregiudizio al costituirsi delle piccole cooperative fra modesti lavoratori, per i quali già il conferimento di lire 100 può rappresentare un notevole sacrificio.

Si è creduto, però, opportuno di lasciare inalterato il limite massimo di lire 30,000 agli effetti dei benefici tributari previsti dalle leggi sul bollo e sul registro. Pur rilevando

un contrasto fra il concetto che ha ispirato il disegno di legge nel portare ad un maggiore limite la partecipazione dei singoli soci e il mantenimento del limite per le agevolazioni fiscali, poichè si ha ragione di ritenere che ciò ubbidisca ad esigenze di ordine superiore, attesa l'opportunità del provvedimento, ne propone l'approvazione.

CANDIANI rileva che la giustificazione monetaria del disegno di legge non ha consistenza. Dopo il decreto 10 febbraio 1927-V, è intervenuta la stabilizzazione monetaria del 23 dicembre 1927-VI, che ha stabilito il valore della lira a 3.66. L'allineamento del dollaro effettuato in data 5 ottobre 1936-XIV, ne ha portato il valore a 21.38. Ora se si riporta la quota massima di lire 5000, consentita ai soci di una cooperativa dall'articolo 224 del Codice di commercio, con la nuova potenzialità della moneta, si arriverebbe a un massimo di 25,000 lire, inferiore così alle 30,000 già precedentemente stabilite.

Nè, a suo avviso, regge la giustificazione tecnica del provvedimento. Nel diritto vigente le Cooperative sono società a capitale variabile, regolate in modo da favorire gli scambiabili servizi delle società verso i soci e dei soci verso le società. Nelle cooperative si tiene conto essenzialmente delle persone dei soci, non della loro capacità e potenza finanziaria; dalle cooperative, se si vuole che non ne sia snaturato il carattere essenziale, bisogna tener lontani i grandi capitalisti. Mettendo la legislazione sulla china pericolosa dell'alto valore della quota di socio, si altera il carattere delle cooperative, che diventeranno vere e proprie società di capitali.

Infine la legge non risponde ad una esigenza di natura pubblica. Se esistono cooperative le cui attività si sono molto sviluppate e richiedono ingenti capitali, vuol dire che hanno funzioni più vaste di quelle per le quali sono sorte. Si trasformino in anonime ed avranno così facile modo di trovare i mezzi necessari.

MARIANI osserva che l'elevazione della quota sociale a lire 50,000 ha soprattutto importanza per i consorzi di cooperative.

In pratica, se può essere vero che tale disposizione non sarà applicata dalle piccole cooperative di lavoro o di produzione, riuscirà molto utile per le forme di associazione di secondo grado.

Ha dovuto recentemente occuparsi della costituzione di cooperative di consumo richieste dal Governo ed ha rilevato l'inconveniente che non era possibile costituire un organismo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

abbastanza forte, perchè le cooperative locali che potevano concorrere erano, necessariamente, in numero limitato e, potendo fare solo un versamento di lire 30,000 ciascuna, raggiungevano un capitale minimo.

Non contesta quanto ha detto il camerata Candiani circa l'allineamento della lira, ma pensa che il provvedimento trova la sua giustificazione anche in ragioni d'ordine tecnico e sociale. Si vuole, in sostanza, permettere alle cooperative, che si propongono di raggiungere fini sociali, di aumentare i loro capitali.

Si pensi, peraltro, che nel campo della cooperazione agricola, l'aumentato costo dei prodotti influisce, indipendentemente dall'allineamento della lira, sul funzionamento delle cooperative.

Si tratta, più che altro, di una questione di carattere pratico che avrebbe bisogno di un'ampia esemplificazione. Indubbiamente le latterie sociali che hanno, ad esempio, soltanto quindici soci, ma che devono acquistare il macchinario per la lavorazione di considerevoli quantità di latte, hanno bisogno di un apporto di capitale, anche per acquistare il terreno e lo stabile, senza essere costretti ad indebitarsi fin dall'inizio della loro attività.

CANDIANI osserva che si possono trasformare in società anonime.

MARIANI a proposito della trasformazione in anonime, è da rilevare che ci sono cooperative che sorgono per mascherare iniziative industriali o commerciali. Questo si vuole assolutamente evitare e quindi si impedisce che si trasformino in anonime e si obbligano a tenere sempre aperto il numero dei soci. Non si può consentire che una cooperativa muratori abbia dieci soci e lavori per milioni: essa deve assolutamente assumere l'aspetto di una vera e propria cooperativa di lavoro aperta a tutti; così anche nel campo della produzione agricola.

Di questo pericolo non si deve preoccupare il legislatore; si preoccuperanno, se mai, gli organi sindacali preposti alla disciplina e alla tutela di ogni singola cooperativa.

Non crede che si possa impedire con una legge che di una cooperativa facciano parte capitalisti più o meno forti, oppure lavoratori che abbiano risparmiato piccoli capitali. La quota sociale di 50,000 lire non può, d'altra parte, essere considerata eccessiva.

PRESIDENTE si preoccupa della sorte dei piccoli azionisti di qualche ente bancario costituito in forma cooperativa, che raccoglie somme ingenti.

MARIANI avverte che nel campo del credito gli Enti cooperatori sono sottratti completamente alla disciplina cooperativa, tanto che sono rappresentati dalla Confederazione delle aziende del credito e delle assicurazioni.

PRESIDENTE. Il legislatore, che rappresenta l'interesse dello Stato, deve preoccuparsi della eventualità che un gruppo di soci, versando somme ingenti, leda i diritti di migliaia di piccoli azionisti.

MARIANI non crede che ciò possa avvenire, perchè esistono disposizioni legislative particolari in materia.

CANDIANI nota che la preoccupazione del Presidente ha ragion d'essere in quanto il progetto del Codice di commercio, all'articolo 349, che sostituisce il 225 del Codice vigente, stabilisce che il voto dei soci è in rapporto alle azioni possedute.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che si è in materia « de jure condendo ».

FODALE pur ritenendo fondati i rilievi del camerata Candiani osserva che il disegno di legge ha una modesta portata e che contiene, all'articolo 2, una remora ad eventuali inconvenienti. Mentre si dà, infatti, la possibilità di aumentare il limite della quota sociale da 30 a 50 mila lire, si mantiene fermo quello di 30,000 solo ai fini delle agevolazioni fiscali non tanto, a suo avviso, per una ragione di carattere tributario, quanto per ovviare ai pericoli che si sono prospettati. In sostanza, quando si supera il limite di 30,000 lire, si ricade nelle maglie del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, cioè non si concedono le agevolazioni in materia di registro e di bollo. Così, mentre da un lato si viene incontro alle esigenze di cui faceva cenno il consigliere Mariani, dall'altro si limita la possibilità di concorrenza delle cooperative nei confronti delle anonime.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.  
(Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'amministrazione della giustizia per i territori metropolitani nemici militarmente occupati e per il caso di estensione delle leggi doganali nei territori stessi. (1154)**

GIANTURCO BARTOLO, *Relatore*, osserva che in conseguenza della occupazione di parte del territorio francese, il Comando Su-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

prémo delle Forze armate, valendosi delle facoltà concessegli dalla legge di guerra, ha emanato un bando circa le controversie di natura civile e penale. Però il bando allarga alquanto la competenza in tale materia, investendo la Corte di assise di Torino della cognizione di reati che l'autorità militare ritenga di non poter trattare, e investendo la Corte di appello di Torino e la Corte di casazione del Regno per i gravami relativi a sentenze civili o penali pronunziate dalle autorità giudiziarie dei territori occupati.

Ma poichè il Comando Supremo non ha facoltà di investire di tale giurisdizione i predetti organi giudiziari, si è dovuto ricorrere al disegno di legge in esame.

Si è approfittato anche dell'occasione per dare la facoltà al Ministro delle finanze di emanare norme circa l'applicazione della legge doganale nel territorio francese occupato.

Il provvedimento nelle sue linee generali è di ovvia opportunità e merita senz'altro l'approvazione della Commissione. Vorrebbe soltanto che, per meglio specificare, all'articolo 1 si dicesse: « territori metropolitani francesi ».

PRESIDENTE, osserva che sarebbe opportuno parlare di « territori metropolitani occidentali nemici », avvertendo che anche nel titolo del disegno di legge bisognerebbe adottare tale dizione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli con l'emendamento accettato dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

#### Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio. (Doc. V, n. 9)

PRESIDENTE, *Relatore*, illustra la richiesta di autorizzazione a procedere contro il consigliere Fontanelli Luigi, imputato di ingiurie, quale direttore del giornale *Il Lavoro Fascista*, per aver pubblicato un articolo nel quale l'avvocato Francesco Caput, polemizzando sulla priorità dei Fasci di Cagliari e Iglesias, usava espressioni ingiuriose contro il fascista Tocco Toko Giuseppe. Da notare che questi ha querelato anche l'autore dell'articolo. Vagliate le circostanze dei fatti, propone che sia negata la richiesta autorizzazione, in quanto non è ammissibile che il

direttore si renda conto di tutto quanto è pubblicato nel proprio giornale.

MAGGI coglie l'occasione per esprimere il voto che la legge sulla stampa sia modificata in modo che il direttore di giornale sia responsabile di quanto si pubblica solo nel caso che l'articolo non porti nè una sigla, nè un nome; ma quando, come nel caso in esame, vi sono le iniziali che hanno permesso di individuare l'autore dell'articolo, il direttore dovrebbe essere fuori discussione.

Teoricamente il direttore è responsabile di tutto quanto si pubblica; ma in realtà, come ha osservato il Presidente, egli non è in condizione di controllare tutti gli articoli.

PRESIDENTE non crede opportuno che si faccia un simile voto, perchè si darebbe luogo all'inconveniente che si ricorra a qualche prestanome per pubblicare articoli passibili di sanzioni.

DE MARSICO ritiene che la questione sia risolta dall'articolo 57 del Codice penale, che disciplina la responsabilità obiettiva del direttore quando è ignoto l'autore dell'articolo. In tutti gli altri casi si applicano le norme generali sul concorso, in modo che se il direttore ha consapevolmente e volontariamente concorso col libellista, deve rispondere, altrimenti no.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di negare la richiesta autorizzazione.

(È approvata).

PRESIDENTE richiama, in via di massima, l'attenzione della Commissione sul grave inconveniente che, negata l'autorizzazione a procedere contro un Consigliere nazionale, qualora questi decada dalla carica, l'autorità giudiziaria può riaprire l'azione penale. Cita, in proposito, qualche caso significativo e invita la Commissione ad esaminare se non sia opportuno fare un voto perchè, da parte del Ministro Guardasigilli, sia chiarito che, una volta negata l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è estinta.

DE MARSICO ritiene che si tratti di interpretazione da parte dell'autorità giudiziaria, la quale, accertato che al momento in cui la persona ha commesso il fatto rivestiva la carica di Consigliere nazionale, non dovrebbe riprendere l'azione penale. Vi è una causa di improcedibilità e non di estinzione del reato. Basterebbe, forse, una circolare del Ministro Guardasigilli ai procuratori generali nel senso espresso dal Presidente, come si è fatto per impedire i ricorsi di rimessione dei procedimenti per legittima suspizione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. Si potrebbe promuovere una massima di Cassazione.

DE MARSICO osserva che la Cassazione non può dire ciò che non è previsto nel Codice. Può affermare che si ha una causa di improcedibilità; ma si tratta di vedere se il Pubblico Ministero usa bene del suo potere rimettendo in moto l'azione penale.

MAGGI è d'avviso che se l'autorizzazione a procedere è stata negata in quanto al momento in cui sia commesso il fatto l'imputato rivestiva la carica di Consigliere nazionale, non può l'autorità giudiziaria, quando sia cessata tale posizione politica, considerare la persona dell'imputato sotto un altro profilo e riaprire l'istruttoria.

Concorda con il camerata De Marsico che sia sufficiente una circolare del Guardasigilli ai procuratori generali per chiarire, nel modo più esplicito, la questione.

MACARINI CARMIGNANI rileva che nel Codice penale sono previsti altri casi di autorizzazione a procedere come, ad esempio, per i reati commessi dagli agenti in servizio, dai podestà durante la loro carica, oppure per i reati commessi all'estero. Negata dalle auto-

rità competenti l'autorizzazione, l'azione penale è definitivamente estinta. Non si vede per quale ragione debba essere possibile la riapertura del procedimento quando il Consigliere nazionale, per il quale era stata negata dalla Commissione legislativa, l'autorizzazione a procedere, decada della sua carica. Pensa che la semplice interpretazione estensiva della norma applicabile ai casi citati possa eliminare l'inconveniente lamentato.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di essere, in massima, d'accordo con la Commissione pur avendo dubbi che la questione si possa risolvere con una semplice circolare del Ministro.

Si tratta di vedere se la improcedibilità sia in funzione degli elementi oggettivi o soggettivi del reato. Finora è stato ritenuto che l'autorizzazione fosse negata con riguardo alla carica e che quindi, eliminata questa condizione particolare, dovesse riprendere il suo corso la norma comune.

Comunque si riserva di sottoporre al Ministro la questione.

**La riunione termina alle 16.15.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Norme per accelerare lo svincolo della cauzione dei notari allogeni che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana. (1152)**

**ART. 1.**

Il termine di mesi sei, di cui all'articolo 41 della legge notarile 16 febbraio 1913, numero 89, è ridotto a mesi 3 agli effetti dello svincolo della cauzione data, ai sensi degli articoli 18 n. 1, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 della stessa legge, dai notai altoatesini di origine e di lingua tedesca, i quali, intendendo trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, abbiano dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241.

**ART. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Modificazioni al Regio decreto-legge 10 febbraio 1927-V, n. 196, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2689, riguardante l'ammontare dell'azione nelle Società cooperative. (1153)**

**ART. 1.**

In una società cooperativa nessuno può avere una quota sociale maggiore di lire 50,000, o tante azioni che, al valore nominale, superino tale somma.

L'ammontare dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo o dallo statuto e non può essere inferiore a lire 100.

Il valore nominale massimo dell'azione non può essere superiore a lire 1000.

**ART. 2.**

Per il godimento delle agevolazioni tributarie consentite, in materia di imposta di registro e tasse di bollo, resta ferma la limitazione del capitale sociale versato nella misura massima di lire 30,000 stabilita dall'articolo 65, lettera *b*) del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e dagli articoli 51, 52, 54, e 55 della tabella, allegato *B*, al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.

**Disposizioni per l'amministrazione della giustizia per i territori metropolitani occidentali nemici militarmente occupati e per il caso di estensione delle leggi doganali nei territori stessi. (1154)**

**ART. 1.**

In seguito all'occupazione di territori metropolitani occidentali nemici da parte delle Forze Armate dello Stato, le Autorità militari occupanti possono disporre la devoluzione alla Corte di assise di Torino della cognizione di reati commessi da abitanti dei territori occupati e alla Corte di appello di Torino o alla Corte di cassazione del Regno della cognizione di gravami relativi a sentenze civili o penali, pronunziate dalle autorità giudiziarie dei territori occupati.

In tal caso la Corte di cassazione del Regno, la Corte di appello di Torino e la Corte d'assise di Torino sono investite dei poteri giurisdizionali inerenti alla cognizione delle cause e dei gravami suddetti, osservate, quanto alla forma dei giudizi davanti le dette Autorità giudiziarie del Regno, le norme processuali italiane.

**ART. 2.**

Le Autorità militari occupanti possono disporre l'applicazione nei territori metro-

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

politani nemici occupati dalle Forze Armate dello Stato, delle norme legislative e regolamentari vigenti nel Regno in materia di dogane, ivi comprese quelle relative ai divieti di importazione e di esportazione ed ai tributi che si rendono in qualsiasi modo applicabili sulle merci importate nel Regno o da questo esportate.

In questo caso il Ministro delle finanze è autorizzato a emanare con suo decreto le disposizioni doganali da applicarsi al movimento delle merci tra il territorio del Regno e i territori metropolitani nemici occupati

dalle Forze Armate dello Stato, in correlazione con le disposizioni doganali emanate dall'Autorità occupante e per l'ordinamento dei relativi servizi.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

